Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - **Sabato, 28 gennaio 1967** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1966

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1966, n. **1249.**

Istituzione di due Istituti tecnici femminili ad indirizzo generale con sede in Cagliari e in Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;

Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;

Vista la legge 8 luglio 1956, n. 782, sulla trasformazione delle scuole di magistero professionale per la donna e delle annesse scuole professionali femminili in istituti tecnici femminili;

Visto il decreto ministeriale 16 novembre 1959, con il quale sono stati approvati gli orari ed i programmi di insegnamento dell'indirizzo generale negli istituti tecnici femminili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, relativo agli orari ed ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici;

Vista la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 1963, che modifica gli orari e i programmi di insegnamento dello indirizzo generale degli istituti tecnici femminili;

Considerato che dal 1° ottobre 1963 funzionano di fatto gli istituti tecnici femminili sotto indicati;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1963 è istituito un istituto tecnico femminile ad indirizzo generale nelle località sottoindicate:

1) Cagliari;
2) Reggio Calabria;

Art. 2.

La scuola professionale femminile di Cagliari è gradualmente soppressa a decorrere dal 1° ottobre 1963.

Art. 3.

I posti di ruolo e quelli da conferirsi per incarico presso gli istituti tecnici femminili di cui all'art. 1 sono indicati nella tabella *A*, annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 4.

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento di ciascuno degli Istituti suddetti è stabilito nella misura di L. 114.550.000.

Art. 5.

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sul capitolo 128 per l'esercizio finanziario 1963-1964 e sul capitolo corrispondente degli esercizi finanziari successivi del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Gli istituti tecnici femminili di cui all'art. 1 sono autorizzati a rilasciare diplomi di abilitazione e certificati di studio originali, in sostituzione di quelli provvisori rilasciati durante il periodo del loro eventuale funzionamento in via sperimentale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1966

SARAGAT

GUI — COLOMBO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1967
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 136. — VILLA

Segue TABELLA A

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidarsi per incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
II — Personale insegnante tecnico pratico			
Insegnanti tecnico-pratiche per il laboratorio di economia domestica .	2	1	—
Insegnanti tecnico-pratiche per il laboratorio di sartoria .	2	1	—
Insegnanti tecnico-pratiche per il laboratorio di biancheria . .	2	—	—
Insegnanti tecnico-pratiche per il laboratorio di ricamo .	1	1	—
Insegnante tecnico-pratica per il laboratorio di trine . .	—	1	—
Insegnante tecnico-pratica per il laboratorio di maglieria	—	1	—
III — Personale amministrativo			
Segretario-ragioniere-economo	1	—	—
Applicati	3	—	—
Magazziniere	1	—	—
IV. — Personale ausiliario			
Bidelli	5	—	—
Aiutanti tecnici	2	—	—

Le cattedre, costituite con orario inferiore alle 18 ore settimanali, saranno integrate da classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 18 ore.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
GUI

TABELLA 4

Tabella organica degli Istituti tecnici femminili di Cagliari e Reggio Calabria

Numero dei corsi: 2

Denominazione delle cattedre o dei posti	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidarsi per incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
I — Personale direttivo e insegnante			
Preside	1	—	—
Italiano, storia, educazione civica e geografia	2	—	ciascuno nella I e II classe di un corso
Italiano, storia ed educazione civica	2	—	ciascuno nella III, IV e V classe di corso
Pedagogia	—	1	—
Lingua straniera	1	—	nelle classi di un corso e nella III, IV e V classe dell'altro corso
Lingua straniera	—	1	—
Matematica	1	—	nelle classi dei due corsi
Scienze naturali, fisica, chimica e merceologia	2	—	ciascuno nelle classi di un corso
Disegno	1	—	nella I e II classe dei due corsi
Disegno e storia dell'arte	2	—	ciascuno nella III, IV e V classe di un corso
Economia domestica	2	—	ciascuno nelle classi di un corso. Le insegnanti sono tenute a predisporre e seguire le esercitazioni pratiche della loro disciplina
Legislazione sociale e servizi sociali	—	1	—
Contabilità	—	1	—
Igiene e puericultura	—	1	—
Religione	—	1	—

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1966, n. **1250.**

Approvazione dei nuovi testi dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Associazione nazionale allevatori bovini italiani da carne (A.N.A.B.I.C.), con sede in Roma.

N. 1250. Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, vengono approvati i nuovi testi dell'atto costitutivo e dello statuto della Associazione nazionale allevatori bovini italiani da carne (A.N.A.B.I.C.), con sede in Roma, già denominata Associazione nazionale allevatori di bovini di razza marchigiana, con sede in Macerata.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1967
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 133. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1966, n. **1251.**

Estinzione dell'Associazione nazionale allevatori di bovini di razza chianina, con sede in Firenze.

N. 1251. Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, l'Associazione nazionale allevatori di bovini di razza chianina, con sede in Firenze, viene dichiarata estinta, a seguito della sua fusione per incorporazione nell'Associazione nazionale allevatori bovini italiani da carne (A.N.A.B.I.C.), con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1967
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 134. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1966, n. **1252.**

Estinzione dell'Associazione nazionale allevatori della razza bovina romagnola, con sede in Bologna.

N. 1252. Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, l'Associazione nazionale allevatori della razza bovina romagnola, con sede in Bologna, viene dichiarata estinta, a seguito della sua fusione per incorporazione nell'Associazione nazionale allevatori bovini italiani da carne (A.N.A.B.I.C.), con sede in Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1967
Atti del Governo, registro n. 208, *foglio n.* 135. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1966.

Regolamento comunale di Monasterolo del Castello (Bergamo) per la disciplina della navigazione sullo specchio d'acqua del lago di Endine antistante l'abitato, non compreso in zone portuali.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 21 e 231 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Considerata l'opportunità di approvare il regolamento relativo all'esercizio della navigazione nello specchio d'acqua del lago Endine antistante l'abitato del comune di Monasterolo del Castello (Bergamo) adottato con la deliberazione consiliare n. 30 del 3 ottobre 1965;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento comunale contenente disposizioni relative all'esercizio della navigazione sullo specchio d'acqua del lago Endine antistante l'abitato del comune di Monasterolo del Castello (Bergamo), adottato con la deliberazione consiliare n. 30 del 3 ottobre 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1966

Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile
SCALFARO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

COMUNE DI MONASTEROLO DEL CASTELLO
(Provincia di Bergamo)

Regolamento per la disciplina della navigazione dei natanti a motore nelle acque antistanti l'abitato comunale non comprese in zone portuali.

Art. 1.

I natanti a motore, con le sole eccezioni di cui all'art. 4 del presente regolamento, che navigano nelle acque facenti parte della circoscrizione comunale e non comprese in zone portuali della navigazione interna, sono tenuti all'osservanza, oltre che delle norme generali vigenti in materia, anche della particolare disciplina prevista nei successivi articoli.

Art. 2.

Nella fascia costiera della località «Lido dei Cedri», «Cornel», «Valle Sarripiano» e «Ghiaione» entro m. 100 dalla riva, la velocità per tutti i natanti a motore, ad eccezione di quelli indicati nel successivo art. 4 non può superare il limite di 10 (dieci) km./ora.

Art. 3.

E' riservata al sindaco la facoltà di ridurre ulteriormente tali limiti mediante ordinanza — per determinati periodi di tempo e relativamente a specchi d'acqua in prossimità di zone ospedaliere, residenziali e simili — quando ciò si rende opportuno per urgenti motivi di interesse pubblico.

Art. 4.

Non sono vincolati alle disposizioni dei precedenti articoli 2 e 3:

le navi in servizio pubblico di linea;

i natanti della polizia, della Guardia di finanza, dell'Ispettorato di porto e del Consorzio per la tutela della pesca e quelli addetti ai servizi sanitari di pronto soccorso quando navigano per ragioni di servizio di carattere urgente.

Art. 5.

I motoscafi possono essere impiegati a scopo di sci nautico, sia in conto proprio che per conto di terzi, al di fuori della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Ove non esistono appositi corridoi di lancio (obbligatori per le scuole di sci nautico, gli enti balneari e i sodalizi nautici che intendono svolgere tale attività) è consentita la partenza dello sciatore dalla riva sempre che essa non avvenga in prossimità delle zone portuali, di pubblici pontili di approdo, di stabilimenti balneari, di specchi d'acqua di notevole frequenza o destinati ad abituale ormeggio di natanti.

Nei casi consentiti sopradetti l'attraversamento della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento, deve essere effettuato secondo la rotta più breve.

Art. 6.

Salvo diverse disposizioni di competenza del Ministero dei trasporti per i casi speciali di gare nautiche, le prove di addestramento con motoscafi da corsa e altri natanti muniti di motore fuori bordo utilizzati allo stesso scopo possono essere eseguite soltanto negli eventuali appositi specchi d'acqua all'uopo delimitati a norma dell'art. 85 del Codice della navigazione.

Art. 7.

I contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno puniti, quando non ricorrano gli estremi di più gravi infrazioni a norma degli articoli 106 e seguenti del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

Roma, addì 30 novembre 1966

Visto: *Il Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile*
SCALFARO

Visto: *Il Ministro per l'interno*
TAVIANI

(663)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1967.

Approvazione del piano tecnico preliminare del distretto telefonico di Sciacca, presentato dalla SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico e della ripartizione in reti telefoniche urbane dei settori del distretto.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, convertito nella legge 15 febbraio 1953, n. 83;

Visto il piano regolatore telefonico nazionale, approvato con decreto ministeriale 11 dicembre 1957;

Visto il decreto ministeriale del 31 ottobre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 307 del 16 dicembre 1960;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 1° agosto 1961, concernente la ripartizione del territorio nazionale in compartimenti, distretti e settori telefonici;

Visto il piano tecnico preliminare del distretto di Sciacca presentato dalla SIP - Società italiana per lo esercizio telefonico p.a., concessionaria di servizi telefonici ad uso pubblico;

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, espresso nella 280ª adunanza tenuta il 25 luglio 1966;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, espresso nella 1051ª adunanza tenuta il 14 dicembre 1966;

Decreta:

E' approvato, alle condizioni poste dal Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni nel verbale dell'adunanza citata nel preambolo, il piano tecnico preliminare del distretto di Sciacca, e in dettaglio è approvata la seguente ripartizione in reti urbane dei settori del distretto:

Settore di Sciacca: unica rete urbana e cioè:

rete urbana di Sciacca, comprendente il Comune omonimo.

Settore di Caltabellotta: unica rete urbana e cioè:

rete urbana di Caltabellotta, comprendente il Comune omonimo.

Settore di Menfi: unita rete urbana e cioè:

rete urbana di Menfi, comprendente il Comune omonimo.

Settore di Ribera: due reti urbane e cioè:

rete urbana di Ribera, comprendente i comuni di Ribera e Calamonaci;

rete urbana di Burgio, comprendente i comuni di Burgio, Lucca Sicula e Villafranca Sicula.

Settore di Sambuca di Sicilia: unica rete urbana e cioè:

rete urbana di Sambuca di Sicilia, comprendente il Comune omonimo.

Settore di Santa Margherita di Belice: unica rete urbana e cioè:

rete urbana di Santa Margherita di Belice, comprendente i comuni di Santa Margherita di Belice e Montevago.

Le variazioni tariffarie, che si verificheranno in conseguenza della nuova sistemazione amministrativa del distretto, dovranno essere applicate di pari passo alla realizzazione tecnica del nuovo assetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1967

Il Ministro: SPAGNOLLI

(834)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1967.

Aggiornamento dell'organizzazione della Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto n. 3717, dell'8 maggio 1965, concernente il decentramento funzionale nell'ambito della Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro (*Gazzetta Ufficiale* n. 200 dell'11 agosto 1965);

Considerata l'opportunità di modificare la denominazione di due Uffici della suddetta Direzione generale;

Decreta:

Art. 1.

L'Ufficio trattazioni varie e relazioni pubbliche assume la denominazione di: « Ispettorato generale relazioni pubbliche e trattazioni varie ».

Art. 2.

L'Ispettorato generale affari generali e pubbliche relazioni assume la denominazione di: « Ispettorato generale affari generali, coordinamento e studi ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per notizia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1967

Il Ministro: COLOMBO

(782)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 20 gennaio 1967:

Capalbi Francesco, notaio residente nel comune di Castrovillari, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Cosenza;

de Lutterotti Pietro, notaio residente nel comune di Silandro, distretto notarile di Bolzano, è trasferito nel comune di Egna, stesso distretto;

Signore Nicola, notaio residente nel comune di Monte Sant'Angelo, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Manfredonia, stesso distretto.

(828)

Esito di ricorsi

Con decreto presidenziale 15 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre successivo, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal sig. Perini Angelo, già cancelliere di prima classe in servizio presso il Tribunale di Vicenza, attualmente in pensione, tendente ad ottenere la ricostruzione della propria carriera.

(601)

Con decreto presidenziale 8 novembre 1966, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre successivo, è stato accolto il ricorso proposto dal dott. Adelchi Torsello, direttore nel ruolo amministrativo della carriera direttiva dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, avverso il decreto ministeriale 20 luglio 1963, salvi gli ulteriori adempimenti dell'Amministrazione, nei sensi indicati dal Consiglio di Stato nel parere espresso nella adunanza generale del 17 marzo 1966.

(604)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Strongoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1967, il comune di Strongoli (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 777.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(754)

Autorizzazione al comune di Santa Lucia del Mela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1967, il comune di Santa Lucia del Mela (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.483.357, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(755)

Autorizzazione al comune di Reitano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1967, il comune di Reitano (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.903.234, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(757)

Autorizzazione al comune di San Filippo del Mela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1967, il comune di San Filippo del Mela (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.073.451, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(756)

Autorizzazione al comune di Casalciprano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 20 gennaio 1967, il comune di Casalciprano (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.594.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(758)

Autorizzazione al comune di Castellina in Chianti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1967, il comune di Castellina in Chianti (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.946.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(759)

Autorizzazione al comune di Portomaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 21 gennaio 1967, il comune di Portomaggiore (Ferrara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.966.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(773)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato, in data 11 ottobre 1966, registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 1966, registro n. 18, foglio n. 5, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dai signori Campobasso Virgilio, Di Donato Michele, Natola Armando e Torraco Giuseppe contro il decreto 11 agosto 1964, con il quale il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato ha accolto il ricorso gerarchico proposto dalla S.p.A. « La Rinascente » contro il diniego prefettizio di rilascio di licenza per l'impianto e l'esercizio di un magazzino a prezzo unico in Foggia.

(606)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa con la seguente circolare:

A - n. 174 - Reimportazioni di merci nazionali.

(581)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » dei vini: « Franciacorta Rosso » - « Franciacorta Pinot » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per i vini: « Franciacorta Rosso » - « Franciacorta Pinot » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detti vini — ai fini della emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Proposta di disciplinare di produzione dei vini « Franciacorta Rosso » e « Franciacorta Pinot »

Art. 1.

Le denominazioni di origine controllata « Franciacorta Rosso » e « Franciacorta Pinot » sono riservate ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino « Franciacorta Rosso », deve essere ottenuto dalle uve dei seguenti vitigni, nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Cabernet Franc.: dal 40 al 50%;
Barbera: dal 20 al 30%;
Nebbiolo: dal 15 al 25%;
Merlot: dal 10 al 15%.

Il vino « Franciacorta Pinot », deve essere ottenuto dalle uve dei vitigni Pinot bianco e Pinot nero.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini (Franciacorta » Rosso e Pinot, è così delimitata:

« Dalla riva del lago segue il confine del comune di Paratico fino ad incontrare il confine del comune di Capriolo che segue fino ad incontrare il confine del comune di Adro, quindi il confine del comune di Erbusco fino all'intersezione con il confine del comune di Cologne. Segue questo fino ad incontrare la statale Bergamo-Brescia che segue fino all'intersezione con il confine del comune di Ospitaletto. Segue il confine di questo Comune a nord fino ad innestarsi con il confine del comune di Castegnato. Segue il confine del comune di Castegnato fino ad incontrare il confine del comune di Gussago, quindi Cellatica ed ancora Gussago, innestandosi sul confine del comune di Brione, quindi sul confine del comune di Polaveno fino all'intersezione del confine del comune di Iseo che segue fino al lago. Segue la riva del lago fino a Paratico ».

Comprende in tutto i seguenti comuni:

Paratico - Capriolo - Adro - Erbusco - Corte Franca - Iseo - Polaveno - Brione - Ome - Monticello Brusati - Cellatica - Gussago - Rodengo Saiano - Castegnato - Paderno Franciacorta - Passirano - Provaglio d'Iseo.

Comprende inoltre il territorio che si trova a nord della statale Bergamo-Brescia di questi comuni:

Cologne - Coccaglio - Rovato - Cazzago S. Martino.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini « Franciacorta » Rosso e Pinot, devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche. Sono pertanto da considerarsi idonei soltanto i vigneti pedecollinari e collinari di buona esposizione, situati ad una altitudine non superiore a 400 m. s.l.m.

I sistemi di impianto e le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente usati ed altri che comunque non abbiano a modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' esclusa ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini « Franciacorta » Rosso e Pinot non deve essere superiore a quintali 125 per ettaro di vigneto a coltura specializzata. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro della coltura promiscua deve essere calcolata rapportando l'effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 68% per il « Franciacorta » Rosso ed al 65% per il « Franciacorta » Pinot.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nello ambito del territorio della provincia di Brescia.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino « Franciacorta » Rosso una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10,5 ed al vino « Franciacorta » Pinot una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le proprie caratteristiche.

E' ammessa la correzione, limitatamente al vino « Franciacorta » Rosso, con mosti e vini provenienti da altre zone nella misura massima del 10%.

Art. 6.

I vini « Franciacorta », all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Rosso:

colore: rosso vivace con riflessi violacei, se giovane, rosso con riflessi granati se invecchiato;
profumo: caratteristico che si modifica in vinoso con l'invecchiamento;
sapore: di medio corpo, asciutto, vinoso, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11;
acidità totale: da 5 a 7 per mille;
estratto secco netto: da 18 a 24 per mille;
ceneri: da 1,70 a 2,40 per mille.

Pinot:

colore: paglierino con riflessi verdolini;
profumo: delicato, caratteristico;
sapore: sapido, morbido, armonico;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11,5;
acidità totale: da 5 a 7 per mille;
estratto secco netto: da 17 a 23 per mille;
ceneri: da 1,70 a 2,30 per mille.

Art 7.

La denominazione di origine « Franciacorta » Pinot, può essere utilizzata per designare il vino spumante ottenuto con mosti o vini che rispondono alle condizioni previste dal presente disciplinare per quanto riguarda il « Franciacorta » Pinot, a condizione che la spumantizzazione avvenga a mezzo fermentazione naturale in bottiglia. Il vino base per tale spumantizzazione potrà avere una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10. La preparazione del vino spumante deve avvenire entro il territorio della provincia di Brescia.

Art. 8.

L'immissione al consumo del vino « Franciacorta » Rosso con la denominazione di origine non è consentita prima del 1° giugno successivo alla vendemmia in cui detto vino è stato prodotto.

Art. 9.

Alla denominazione di origine controllata « Franciacorta » nei tipi Rosso e Pinot, sono consentite eventuali sottospecificazioni geografiche che facciano riferimento a determinate località ricadenti nella zona di produzione delimitata dal precedente articolo 3, nonchè le indicazioni veritiere di aziende, ville, tenute agricole, castelli e similari.

Sulle bottiglie od altri recipienti può figurare l'annata di produzione.

E' vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

Per la qualificazione al « Franciacorta » Pinot spumante valgono le norme di legge previste dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

Art. 10.

Fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella della entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nell'art. 2, purchè esse non superino il 10% del totale delle viti dei vitigni esistenti nell'azienda e previsti per la produzione del « Franciacorta ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione all'Ispettorato provinciale per l'agricoltura.

Il predetto Ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla competente Camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(579)

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » dei vini: « Riviera del Garda Rosso » - « Riviera del Garda Chiaretto » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origini dei vini, istituito a norma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per i vini: « Riviera del Garda Rosso » - « Riviera del Garda Chiaretto » ha espresso parere favorevole al suo accoglimento, proponendo per detti vini — ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di disciplinare di produzione dei vini « Riviera del Garda Rosso » e « Riviera del Garda Chiaretto »

Art. 1.

Le denominazioni di origine controllata « Riviera del Garda Rosso » e « Riviera del Garda Chiaretto » sono riservate ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini « Riviera del Garda Rosso » e « Riviera del Garda Chiaretto » devono essere ottenuti dalle uve dei seguenti vitigni nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:

Groppello (nei tipi Gentile-Groppellone e Mocasina): dal 50 al 60%;
Sangiovese: dal 10 al 25%;
Barbera: dal 10 al 20%;
Berzamino (Marzemino): dal 5 al 15%;

Art. 3.

La zona di produzione del « Riviera del Garda Rosso » e « Riviera del Garda Chiaretto » comprende i territori appartenenti ai seguenti comuni:

Limone sul Garda - Tremosine - Tignale - Gargnano - Capovalle - Idro - Treviso Bresciano - Provaglio Val Sabbia - Sabbio Chiese - Vobarno - Toscolano Maderno - Gardone Riviera - Salò - Roè Volciano - Villanuova sul Clisi - Gavardo - San Felice del Benaco - Puegnago - Muscoline - Manerba del Garda - Polpenazze - Moniga del Garda - Soiano del Lago - Calvagese della Riviera - Padenghe sul Garda - Bedizzole - Lonato Desenzano del Garda - Pozzolengo - Sirmione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini « Riviera del Garda Rosso » e « Riviera del Garda Chiaretto » devono essere quelle tradizionali della zona o comunque atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

Sono pertanto da considerarsi idonei soltanto i vigneti pedecollinari e collinari di buona esposizione situati ad una altitudine non superiore ai 350 m. s.l.m. e con esclusione di terreni pianeggianti umidi.

I sistemi di impianto e le forme di allevamento e di potatura devono essere quelli generalmente usati o altri che comunque non abbiano a modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

E' esclusa ogni pratica di forzatura.

E' ammessa l'irrigazione di soccorso, comunque impiegata in modo da non alterare la tipicità del vino.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini « Riviera del Garda Rosso » e « Riviera del Garda Chiaretto » non deve essere superiore a q.li 125 per ettaro di vigneto a coltura specializzata. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 68%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nello ambito del territorio della provincia di Brescia. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 10,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltante le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire ai vini le proprie caratteristiche, compresa la rifermentazione tipo « governo alla toscana » da potersi effettuare in conformità alle vigenti disposizioni.

Per la produzione del vino « Riviera del Garda Chiaretto », la vinificazione deve essere eseguita con breve contatto delle parti solide.

E' ammessa la correzione con mosti e vini provenienti da altre zone nella misura del 10%.

Art. 6.

I vini, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

« Riviera del Garda Rosso »

colore: rosso rubino intenso brillante;
profumo: vinoso caratteristico;
sapore: sapido, caratteristico, a fondo leggermente amarognolo;
gradazione alcoolica minima naturale: gradi 11;
acidità totale: da 5 a 7,50 per mille;
estratto secco netto: da 21 a 26 per mille;
ceneri: da 1,80 a 2,40 per mille.

« Riviera del Garda Chiaretto »

colore: rosato cerasuolo con riflessi rubini;
profumo: delicato gradevole;
sapore: morbido, con fondo neutro o leggermente amarognolo che ricorda la mandorla amara;
gradazione alcoolica minima complessiva: gradi 11;
acidità totale: da 4,50 a 7 per mille;
estratto secco netto: da 18 a 23 per mille;
ceneri: da 1,60 a 2,30 per mille.

Art. 7.

Il vino « Riviera del Garda Rosso » qualora abbia una gradazione alcoolica complessiva naturale di gradi 11,5, sia stato invecchiato per almeno un anno ed immesso al consumo con una gradazione alcoolica minima naturale di gradi 12, può portare la qualificazione « superiore ». In questo caso è da considerarsi regolare un estratto secco netto fino al 30 per mille e le ceneri fino a 2,80 per mille.

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 8.

Sulle bottiglie o altri recipienti può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purchè veritiera e documentata.

E' vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi « extra », « fine », « scelto », « selezionato » e simili.

Art. 9.

Fino al compimento di otto annate agrarie successive a quella della entrata in vigore del presente disciplinare, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nell'art. 2, purchè esse non superino il 10% del totale delle viti dei vitigni esistenti nell'azienda e previsti per la produzione del « Riviera del Garda ».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza, i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione all'Ispettorato provinciale per l'agricoltura.

Il predetto Ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla competente Camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(578)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica apportata a precedente decreto di ricompensa al valor militare per attività partigiana

Decreto presidenziale 24 *novembre* 1966
registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* 1966
registro n. 81 *Difesa-Esercito, foglio n.* 201

Il decreto 23 aprile 1947, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1947, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 260, nella parte relativa alla concessione della medaglia di bronzo al valor militare per attività partigiana « alla memoria » di Buttazzoni Italo, viene rettificato, nei dati anagrafici, come segue:

da: Buttazzoni Italo di Cecilio Metello e di Pillon Rosa, nato nel 1925; in: Buttazzoni Italo di Cecilio Metello e di Pilon Beatrice, nato nel 1925.

(506)

Perdita di decorazione al valor militare

Decreto presidenziale 15 *novembre* 1966
registrato alla Corte dei conti, addì 27 *dicembre* 1966
registro n. 81 *Esercito, foglio n.* 183

Sperotti Lino, da S. Giovanni Ilarione (Verona), classe 1920, distretto militare di Milano. — E' incorso, dalla data del presente decreto, nella perdita della medaglia di bronzo al valor militare « sul campo » concessagli con decreto presidenziale 11 aprile 1951 (Bollettino ufficiale 1951, dispensa 20, pagina 2867) e del relativo assegno annuo.

(505)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 19

Corso dei cambi del 27 gennaio 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	625,18	625,25	625,26	625,25	625,20	625,24	625,25	625,25	625,24	625,25
$ Can.	579,78	579,95	580 —	579,90	579,70	579,65	579,95	579,90	579,65	579,90
Fr. Sv.	144,40	144,27	144,26	144,29	144,25	144,42	144,29	144,29	144,42	144,28
Kr. D.	90,42	90,44	90,4175	90,44	90,40	90,42	90,43	90,44	90,42	90,42
Kr. N.	87,37	87,43	87,45	87,43	87,40	87,39	87,42	87,43	87,39	87,38
Kr. Sv.	120,95	121,05	121,02	121,04	121 —	120,96	121,03	121,04	120,96	120,96
Fol.	173,10	173,11	173,15	173,13	173,10	173,09	173,135	173,13	173,09	173,10
Fr. B.	12,52	12,528	12,535	12,53125	12,52	12,52	12,53	12,52	12,52	12,525
Franco francese	126,30	126,30	126,33	126,30	126,25	126,29	126,285	126,25	126,29	126,29
Lst.	1744,85	1745,50	1745,50	1745,60	1745,25	1744,75	1745,65	1745,25	1744,75	1745,60
Dm. occ.	157,25	157,32	157,33	157,315	157,27	157,26	157,315	157,27	157,26	157,30
Scell. Austr.	24;16	24,16	24,1775	24,1715	24,10	24,16	24,1725	24,16	24,16	24,165
Escudo Port.	21,76	21,76	21,765	21,765	21,75	21,76	21,76	21,76	21,76	21,76
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,4375	10,4340	10,43	10,43	10,431	10,43	10,43	10,43

Media dei titoli del 27 gennaio 1967

Rendita 5 % 1935	103,375
Redimibile 3,50 % 1934	100,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,075
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,075
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,55
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,625

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,25
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,375
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,10
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,15
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 gennaio 1967

1 Dollaro USA	625,25
1 Dollaro canadese	579,925
1 Franco svizzero	144,29
1 Corona danese	90,435
1 Corona norvegese	87,425
1 Corona svedese	121,035
1 Fiorino olandese	173,132

1 Franco belga	12,531
1 Franco francese	126,292
1 Lira sterlina	1745;625
1 Marco germanico	157,315
1 Scellino austriaco	24,172
1 Escudo Port.	21,762
1 Peseta Sp.	10,432

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE V

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1966

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1966 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1966				
		INCASSI (milioni di lire)			PAGAMENTI (milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1965				9.727		
Gestione di bilancio						
Entrate tributarie	competenza	5.962.732				
	residui	659.433				
	Totale		6.622.165			
Entrate extra-tributarie	competenza	331.112				
	residui	139.093				
	Totale		470.195			
Entrate tributarie ed extra-tributarie e spese correnti	competenza	6.293.844			5.350.849	
	residui	798.516			971.813	
	Totale			7.092.360		6.322.662
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	427.202				
	residui	15.951				
	Totale			443.153		
Accensione di prestiti	competenza	1.622.547				
	residui	2.069				
	Totale			1.624.616		
Spese in conto capitale	competenza				1.209.290	
	residui				525.058	
	Totale					1.734.348
Rimborso di prestiti	competenza				443.178	
	residui				7.083	
	Totale					450.261
Gestione di Tesoreria						
In conto debiti di Tesoreria:						
Debito fluttuante		4.913.487			5.993.672	
Conti correnti		24.073.084			23.628.392	
Incassi da regolare		3.360.349			3.263.524	
Altre gestioni		10.104.244			9.695.519	
	Totale			42.451.164		42.581.107
In conto crediti di Tesoreria:						
Crediti per operazioni di portafoglio		210.461			222.087	
Pagamenti da regolare		211.644			264.203	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		1.602.936			1.618.584	
Altri crediti		18.419.562			18.862.049	
	Totale			20.444.603		20.966.923
	Totale complessivo			72.065.623		72.055.301
Fondo di cassa al 31 dicembre 1966				—		10.322
	Totale a pareggio			72.065.623		72.065.623

SITUAZIONE DEL TESORO

		Al 31 dicembre 1966 (milioni di lire)		
FONDO DI CASSA			10.322	
Crediti di Tesoreria				
Crediti per operazioni di portafoglio		15.598		
Pagamenti da regolare		189.869		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi		449.798		
Altri crediti		1.635.261		
	Totale crediti		2.290.526	
	In complesso			2.300.848
Debiti di Tesoreria				
Debito fluttuante		3.601.246		
Conti correnti		1.882.139		
Incassi da regolare		193.783		
Altre gestioni		774.161		
	Totale debiti			6.456.329
Situazione del Tesoro (passività)				4.155.481
Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 dicembre 1966		191.004		

L'ispettore generale: P. CARBONE

Il direttore generale del Tesoro: G. STAMMATI

(937)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000.000

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1966

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	1.508.704.373.103 —
Cassa	»	34.781.519.905 —
Portafoglio su piazze italiane	»	938.913.698.760 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	321.270.177 —
Anticipazioni	»	663.564.785.856 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	95.534.400.000 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	2.128.968.414.387 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	619.318.084.374 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	239.640.843.205 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	339.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	537.169.082.151 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	59.377.809.514 —
Spese	»	109.959.646.838 —
	L.	7.275.253.928.271 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	6.332.979.936.890 —
	L.	13.608.233.865.161 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	2.602.396.938 —
TOTALE GENERALE	L.	13.610.836.262.099 —

PASSIVO

Voce		Parziali	Importo
Circolazione	L.		4.595.193.673.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		61.827.249.624 —
Depositi in conti correnti liberi	»		172.630.252.222 —
Conti correnti vincolati	»		1.932.842.039.293 —
Creditori diversi	»		389.344.980.729 —
Rendite del corrente esercizio	»		110.789.598.630 —
	L.		7.262.627.793.498 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	7.664.832.077 —	
Fondo di riserva straordinario	»	4.661.302.696 —	
			12.626.134.773 —
	L.		7.275.253.928.271 —
Depositanti	»		6.332.979.936.890 —
	L.		13.608.233.865.161 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		2.602.396.938 —
TOTALE GENERALE	L.		13.610.836.262.099 —

(938)

Il Governatore CARLI

Il Ragioniere Generale: FALSINI

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° *Semestre* 1967

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato				
1	Rendita 5% 1935	103,80	101,30	93,42	91,17
2	Redimibile 3,50 % 1934	100,45	98,70	90,41	88,83
3	» 3,50 % (Ricostruzione)	88,85	87,10	79,97	78,39
4	» 5 % (Ricostruzione)	97,05	94,55	87,35	85,10
5	» 5 % (Riforma Fondiaria)	96,50	94,00	86,85	84,60
6	» 5 % (Prestito Nazionale Trieste)	96,55	94,05	86,90	84,65
7	» 5 % (Beni Esteri 1954-1979)	96,40	93,90	86,76	84,51
8	Buoni del Tesoro Novennali 5 % scadenza 1° gennaio 1968	102,55	100,05	92,30	90,05
9	» » » 5 % » 1° aprile 1969	102,55	100,05	92,30	90,05
10	» » » 5 % » 1° gennaio 1970	102,70	100,20	92,43	90,18
11	» » » 5 % » 1° gennaio 1971	102,70	100,20	92,43	90,18
12	» » » 5 % » 1° aprile 1973	102,60	100,10	92,34	90,09
13	» » » 5 % » 1° aprile 1974	102,60	100,10	92,34	90,09
14	» » » 5 % » 1° aprile 1975	102,45	99,95	92,21	89,96
	Titoli garantiti dallo Stato				
15	Obbligazioni Ferroviarie Sarde 3 %	53,50	52,00	48,15	46,80
16	Prestito Unificato Città di Napoli 5 %	67,50	65,00	60,75	58,50
17	I.R.I. 5.50 % (1952 - 1967)	102,55	99,80	92,30	89,82
18	I.R.I. SIDER 5,50 % (1953-1973)	99,55	96,80	89,60	87,12
19	Istituto di Credito Fondiario Venezie 4 % - Conversione	90,00	88,00	81,00	79,20
20	» » » Regione Tridentina 4 % - Conversione	98,00	96,00	88,20	86,40
21	Credito Fondiario Banco di Napoli 4 % - Conversione	97,40	95,40	87,66	85,86
22	Cassa di Risparmio di Bologna 4 % - Conversione	95,50	93,50	85,95	84,15
23	Monte dei Paschi di Siena 4 % - Conversione	99,50	97,50	89,55	87,75
24	Istituto Bancario S. Paolo-Torino 4 % - Conversione	96,10	94,10	86,49	84,69
25	Banca Nazionale del Lavoro 4 % - Conversione	95,80	93,80	86,22	84,42
26	Consorzio Naz. Credito Agrario Miglioramento 4 % - Conversione	86,25	84,25	77,63	75,83
27	» » » » » 5 % S.S. 1958/88 E.	93,50	91,00	84,15	81,90
28	» » » » » 5 % S.S. Olivicoltura	85,15	82,65	76,64	74,39
29	E.N.E.L. 6 % (1965-1985)	101,40	98,40	91,26	88,56
30	E.N.E.L. 6 % (1966-1986) 1ª emissione	101,10	98,10	90,99	88,29
31	E.N.E.L. 6 % (1966-1986) 2ª emissione	101,10	98,10	90,99	88,29
32	E.N.E.L. Europa 6 % (1965-1980)	101,40	98,40	91,26	88,56
33	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % s.s. « A » (1966-1985)	99,75	96,75	89,78	87,08
34	» » OO.PP. 6 % s.s. « B » 1ª emissione	99,90	96,90	89,91	87,21
35	» » OO.PP. 6 % s.s. « C » (1966-1995)	99,95	96,95	89,96	87,26
36	E.N.I. 6 % (1965-1980) 2ª serie	99,65	96,65	89,69	86,99
37	I.M.I. 6 % Fin. Medie e picc. Ind. Manif. (1966-1983)	99,80	96,80	89,82	87,12
	Obbligazioni bancarie internazionali				
38	B.I.R.S. Banca Internazionale Ricostruzione Sviluppo 5 %	92,10	89,60	82,89	80,64
39	B.E.I. Banca Europea Internazionale Investimenti 5 % (1962-1977)	93,40	90,90	84,06	81,81
40	B.E.I. Banca Europea Internazionale Investimenti 6 % (1965-1985)	99,80	96,80	89,82	87,12
41	B.E.I. Banca Europea Internazionale Investimenti 6 % (1966-1986)	99,55	96,55	89,60	86,90
	Titoli assimilati ai garantiti dallo Stato				
42	Consorzio di Credito OO.PP. 5 % (1955/64 - 62/93)	92,00	89,50	82,80	80,55
43	» » » 5,50 % Serie spec. Ric. Ed. (1948-1968)	95,20	92,45	85,68	83,21
44	» » » 6 % » trentennale	100,00	97,00	90,00	87,30
45	» » » 5,50 % » »	95,45	92,70	85,91	83,43

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° *Semestre* 1967**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
46	Consorzio di Credito OO.PP. 5 % Case agr. s.s. (1962-1982)	93,95	91,45	84,56	82,31
47	» » » 6 % » » s.s. I emiss. (1964-1984)	99,75	96,75	89,78	87,08
48	» » » 6 % » » s.s. II » (1965-1985)	99,70	96,70	89,73	87,03
49	» » » 6 % » » s.s. III » (1966-1986)	99,50	96,50	89,55	86,85
50	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Dotazione I emiss. (1966-1985)	99,60	96,60	89,64	86,94
51	» » » 6 % Dotazione II emiss. (1966-1986)	99,40	96,40	89,46	86,76
52	» » » 6 % Int. Stat. s.s. I emiss. (1966-1986)	99,15	96,15	89,24	86,54
53	» » » 5 % Città di Roma (I emiss.)	96,75	94,25	87,08	84,83
54	» » » 5 % » di Milano (I emiss.)	86,50	84,00	77,85	75,60
55	» » » 5 % » » (II emiss.)	93,20	90,70	83,88	81,63
56	» » » 5 % Eletrificazione FF.SS. (IV emsiss.)	98,90	96,40	89,01	86,76
57	» » » 5,50 % FF.SS. (Serie speciale 1952)	98,60	95,85	88,74	86,27
58	» » » 5,50 % » (» » 1953)	98,45	95,70	88,61	86,13
59	» » » 5,50 % » (» » 1955)	97,35	94,60	87,62	85,14
60	» » » 5,50 % » (» » 1959)	96,55	93,80	86,90	84,42
61	» » » 5 % » (» » 1960)	92,05	89,55	82,85	80,60
62	» » » 5 % » (» » 1961)	91,90	89,40	82,71	80,46
63	» » » 6 % » (» » 1965) I emiss.	100,65	97,65	90,59	87,89
64	» » » 6 % » (» » 1965) II emiss.	99,30	96,30	89,37	86,67
65	» » » 6 % » (» » 1966)	99,15	96,15	89,24	86,54
66	» » » 6 % » (» » 1966) II emiss.	99,20	96,20	89,28	86,58
67	Consorzio di Credito OO.PP. 5 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1961-81 I emissione)	92,00	89,50	82,80	80,55
68	Consorzio di Credito OO.PP. 5 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1962-82 II emissione)	94,50	92,00	85,05	82,80
69	Consorzio di Credito OO.PP. 5 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1963-83 III emissione)	94,55	92,05	85,10	82,85
70	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1964-84 I emissione s.s.)	99,55	96,55	89,60	86,90
71	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1965-85 II emissione s.s)	99,35	96,35	89,42	86,72
72	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1965-85 III emissione s.s.)	99,40	96,40	89,46	86,76
73	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1966-85 IV emissione s.s).	99,45	96,45	89,51	86,81
74	I.R.I. 6 % (1954-1969)	93,90	90,90	84,51	81,81
75	» 6 % (1955-56-57) ventennali	101,65	98,65	91,49	88,79
76	» 6 % (1956-1974)	102,40	99,40	92,16	89,46
77	» 6 % (1957-1975)	102,50	99,50	92,25	89,55
78	» 6 % (1958-1974)	102,25	99,25	92,03	89,33
79	» 6 % (1958-1978)	101,65	98,65	91,49	88,79
80	» 5,50 % (1959-1979)	96,05	93,30	86,45	83,97
81	» 5,50 % (1960-1980)	96,25	93,50	86,63	84,15
82	» 5,50 % (1961-1986)	95,50	92,75	85,95	83,48
83	» 5,50 % (1963-1983)	95,40	92,65	85,86	83,39
84	» 6 % (1964-1982)	102,10	99,10	91,89	89,19
85	» 6 % (1965-1983)	100,45	97,45	90,41	87,71
86	» 6 % STET (1958-1970) optate	102,80	99,80	92,52	89,82
87	» 5,50 % Elettricità (1957-1977)	112,65	109,90	101,39	98,91
88	» 5,50 % » (1957-1977) optate	97,40	94,65	87,66	85,19
89	E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi) 6 % Petrolio (1958-1978) s.s.	100,90	97,90	90,81	88,11
90	» (» » ») 6 % » (1956-1971)	102,30	99,30	92,07	89,37
91	» (» » ») 6 % » (1957-1972)	102,30	99,30	92,07	89,37
92	» (» » ») 6 % » (1958-1973)	102,10	99,10	91,89	89,19
93	» (» » ») 6 % (1964-1979)	103,25	100,25	92,93	90,23
94	» (» » ») 6 % (1966-1981)	99,55	96,55	89,60	86,90
95	» (» » ») 5,50 % GELA (1960)	95,40	92,65	85,86	83,39
96	» (» » ») SUD 6 % (1959-1976)	100,70	97,70	90,63	87,93

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel** 1° *Semestre* 1967

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo — Con cedola	Detratto il decimo — Senza cedola
97	E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi) SUD 5,50 % (1960-1977	95,70	92,95	86,13	83,66
98	» (» » ») » 5,50 % (1961-1978)	95,25	92,50	85,73	83,25
99	» (» » ») » 5,50 % (1961-1980) IV serie . .	95,10	92,35	85,59	83,12
100	» (» » ») » 5,50 % (1962-1981) V serie . .	95,30	92,55	85,77	83,30
101	» (» » ») » 5,50 % (1962-1981) VI serie . .	95,20	92,45	85,68	83,21
102	» (» » ») » 5,50 % (1963-1978) VII serie	95,20	92,45	85,68	83,21
103	» (» » ») » 5,50 % (1963-1978) VIII serie	95,45	92,70	85,91	83,43
104	» (» » ») » 6 % (1964-1979) IX serie . .	100,65	97,65	90,59	87,89
105	Autostrade (Garanzia I.R.I.) 5,50 % (1963-1988)	94,50	91,75	85,05	82,58
106	» (» ») 6 % (1965-1985)	100,50	97,50	90,45	87,75
	Obbligazioni fondiarie ed equiparate				
107	ISVEIMER 6 % (1958-1968) II emissione	102,80	99,80	92,52	89,82
108	» 5,50 % (1961-1975) III »	95,65	92,90	86,09	83,61
109	» 5,50 % (1962-1976) IV »	95,35	92,60	85,82	83,34
110	» 5,50 % (1962-1977) V »	94,90	92,15	85,41	82,94
111	» 5,50 % (1962-1977) VI »	94,65	91,90	85,19	82,71
112	» 5,50 % (1963-1978) VII »	94,55	91,80	85,10	82,62
113	» 5,50 % (1963-1978) VIII »	94,60	91,85	85,14	82,67
114	» 6 % (1964-1979) IX »	99,45	96,45	89,51	86,81
115	» 6 % (1964-1979) X »	99,25	96,25	89,33	86,63
116	» 6 % (1965-1980) XI »	99,25	96,25	89,33	86,63
117	» 6 % (1966-1981) XII »	99,00	96,00	89,10	86,40
118	Istituto Italiano Credito Fondiario 3,50 %	92,95	91,20	83,66	82,08
119	» » » » 4 %	90,30	88,30	81,27	79,47
120	» » » » 4,75 %	104,12	101,75	93,71	91,58
121	» » » » 5 % serie ord.	90,30	87,80	81,27	79,02
122	» » » » 5 % IX serie	101,60	99,10	91,44	89,19
123	» » » » 5 % XI serie	101,30	98,80	91,17	88,92
124	» » » » 5 % XIII serie	101,30	98,80	91,17	88,92
125	» » » » 5 % XIV serie	101,90	99,40	91,71	89,46
126	» » » » 5 % XVI serie	101,75	99,25	91,58	89,33
127	» » » » 5 % XIX serie	102,15	99,65	91,94	89,69
128	» » » » 5 % XX serie	100,85	98,35	90,77	88,52
129	» » » » 5 % XXI serie	100,40	97,90	90,36	88,11
130	» » » » 5 % XXII serie	100,60	98,10	90,54	88,29
131	» » » » 5 % XXIII serie	101,35	98,85	91,22	88,97
132	» » » » 5 % XXV serie	100,85	98,35	90,77	88,52
133	» » » » 5 % XXVI serie	101,45	98,95	91,31	89,06
134	» » » » 5 % XXVIII serie	99,05	96,55	89,15	86,90
135	» » » » 5 % XXX serie	94,40	91,90	84,96	82,71
136	Istituto Credito Fondiario Venezie 4 %	88,55	86,55	79,70	77,90
137	» » » » 5 %	97,50	95,00	87,75	85,50
138	» » » » OO.PP. 5 % dalla I alla IX emiss.	97,50	95,00	87,75	85,50
139	» » » » » 5,50 % I s.s. 1992	99,50	96,75	89,55	87,08
140	» » » » » 5,50 % I emissione 1982 .	100,25	97,50	90,23	87,75
141	» » » » » 5,50 % II » 1998 . .	98,75	96,00	88,88	86,40
142	» » » » » 5,50 % III e V emiss. s.o. 1984	100,25	97,50	90,23	87,75
143	» » » » » 5,50 % IV e VI » s.o. 1992	99,75	97,00	89,78	87,30
144	» » » » » 5,50 % VII » s.o. 1999	99,25	96,50	89,33	86,85
145	» » » » » 6 % I s.s. 1990 .	104,50	101,50	94,05	91,35
146	» » » » » 6 % VIII s.s. 1968 . . .	105,80	102,80	95,22	92,52
147	» » » » » 6 % IX s.s. 1968	105,80	102,80	95,22	92,52
148	» » » » » 6 % II-III-XVIII-XX-XXIV-XXV - XXIX - XXXII s.o. 1981	103,75	100,75	93,38	90,68

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 1° *Semestre* 1967**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedole	Senza cedola
149	Istituto Credito Fondiario Venezie OO.PP. 6 % IX - XI - XIV - XV s.o. 1972	103,25	100,25	92,93	90,23
150	» » » » » 6 % XXI - XXVII - XXVIII XXXI - XXXIII s. o. 1991	104,50	101,50	94,05	91,35
151	Istituto Credito Fondiario Regione Marchigiana 5 %	98,15	95,65	88,34	86,09
152	» » » » Tridentina 4 %	90,50	88,50	81,45	79,65
153	» » » » » 5 %	94,25	91,75	84,83	82,58
154	Cassa di Risparmio di Roma (Decennale) 5 %	96,35	93,85	86,72	84,47
155	» » » - Credito Fondiario 5 %	90,75	88,25	81,68	79,43
156	» » di Gorizia 5 % I serie	96,35	93,85	86,72	84,47
157	» » » 5 % II serie	96,55	94,05	86,90	84,65
158	Credito Fondiario Sardo - Roma 5 %	92,70	90,20	83,43	81,18
159	» » » - OO.PP. 5 %	91,65	89,15	82,49	80,24
160	Credito Industriale Sardo 5,50 % (1962-1977)	95,45	92,70	85,91	83,43
161	» » » 5,50 % (1963-1978)	94,95	92,20	85,46	82,98
162	» » » 6 % (1964-1979)	98,25	95,25	88,43	85,73
163	» » » 6 % (1965-1980) I emissione	98,60	95,60	88,74	86,04
164	» » » 6 % (1965-1980) II emissione	99,60	96,60	89,64	86,94
165	» » » 6 % (1966-1981)	98,55	95,55	88,70	86,00
166	Credito Fondiario Banca Nazionale del Lavoro 4 %	96,30	94,30	86,67	84,87
167	» » » » » » 5 %	92,25	89,75	83,03	80,78
168	» » » » » » 5 % Cred. Alb. e Tur.	91,70	89,20	82,53	80,28
169	» » » » » » 5 % Sez. Op. Pub.	92,00	89,50	82,80	80,55
170	» » Banco di Sicilia 4 %	90,00	88,00	81,00	79,20
171	» » » » 5 %	96,90	94,40	87,21	84,96
172	» » » » - OO.PP. 5 %	97,50	95,00	87,75	85,50
173	Industrializzazione della Sicilia 6 % (IRFIS) 1965-1979 serie D-E	100,60	97,60	90,54	87,84
174	» » » 6 % (IRFIS) 1966-1981 serie F	98,25	95,25	88,43	85,73
175	Credito Fondiario Banco di Napoli 4 %	93,90	91,90	84,51	82,71
176	» » » » 5 %	93,00	90,50	83,70	81,45
177	Cassa di Risparmio delle Prov. Lombarde - Milano 3,50 %	87,75	86,00	78,98	77,40
178	» » » » » » 4 %	91,25	89,25	82,13	80,33
179	» » » » » » 5 %	97,45	94,95	87,71	85,46
180	» » » » » » 5 % OO.PP.	97,50	95,00	87,75	85,50
181	» » di Bologna 3,50 %	87,75	86,00	78,98	77,40
182	» » » 4 %	90,75	88,75	81,68	79,88
183	» » » 5 %	97,70	95,20	87,93	85,68
184	» » » 5 % OO.PP.	97,70	95,20	87,93	85,68
185	Monte dei Paschi di Siena 3,50 %	84,40	82,65	75,96	74,39
186	» » » 4 %	88,00	86,00	79,20	77,40
187	» » » 5 %	97,50	95,00	87,75	85,50
188	» » » 5 % OO.PP.	97,50	95,00	87,75	85,50
189	Istituto Bancario S. Paolo - Torino 3,50 %	94,90	93,15	85,41	83,84
190	» » » » 5 %	99,00	96,50	89,10	86,85
191	» » » » 5 % OO.PP.	99,00	96,50	89,10	86,85
192	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 5,50 % ventennale	95,95	93,20	86,36	83,88
193	» » » » » 6 % trentennale s. o.	100,70	97,70	90,63	87,93
194	» » » » » 6 % ventennale s. o.	99,70	96,70	89,73	87,03
195	» » » » » 5,50 % 1946 Edison II emiss. s. s.	96,25	93,50	86,63	84,15
196	» » » » » 6 % 1951 Edison s.s.	102,90	99,90	92,61	89,91
197	» » » » » 6 % 1955 Edison s.s.	101,15	98,15	91,04	88,34
198	» » » » » 6 % 1956 Edison s.s.	101,35	98,35	91,22	88,52
199	» » » » » 6 % s.s. *Montecatini*	101,00	98,00	90,90	88,20
200	» » » » » 6 % s.s. Export	99,70	96,70	89,73	87,03
201	» » » » » 6 % O. str. Mezzog. s.s. III emissione 1965-1980	100,35	97,35	90,32	87,62

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel** 1° *Semestre* 1967

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
202	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 6 % O. str. Mezzog. s.s. IV emissione 1965-1980 . .	100,55	97,55	90,50	87,80
203	» » » » » 6 % O. str. Mezzog. s.s. V emissione 1966-1981 . .	99,05	96,05	89,15	86,45
204	Istituto Nazionale Credito Edilizio 3,50 %	92,50	90,75	83,25	81,68
205	» » » » 4,75 %	98,97	96,60	89,08	86,94
206	» » » » 5 %	94,85	92,35	85,37	83,12
207	Consorzio Nazionale Credito Agrario Miglioramento - Serie B 5 % 1941	95,45	92,95	85,91	83,66
208	» » » » » - Serie C 5 % 1948	94,75	92,25	85,28	83,03
209	» » » » » - Serie D 5 % 1953	93,65	91,15	84,29	82,04
210	» » » » » - Serie F 5 % 1963	93,50	91,00	84,15	81,90
211	Istituto Mobiliare Italiano 6 % (XII emissione)	103,00	100,00	92,70	90,00
212	» » » 6 % (XVIII »)	101,50	98,50	91,35	88,65
213	» » » 6 % (XIX » Credito Navale)	102,70	99,70	92,43	89,73
214	» » » 6 % (XX »)	101,60	98,60	91,44	88,74
215	» » » 5 % (XXI »)	95,90	93,40	86,31	84,06
216	» » » 5 % (XXII »)	92,70	90,20	83,43	81,18
217	» » » 5 % (XXIII »)	91,90	89,40	82,71	80,46
218	» » » 5,50 % (XXIV »)	95,00	92,25	85,50	83,03
219	» » » 6 % (I emissione Credito Navale) . . .	99,35	96,35	89,42	86,72
220	» » » 6 % Serie speciale 1964	102,30	99,30	92,07	89,37

(277)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali revocate nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1966

N d'ordine	Comune sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione revocata	Estremi del provvedimento	Note
1	Bologna, via Monticelli, 25	G. Alberani - Stabilimento Chimico Farmaceutico	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4106 del 14 ottobre 1966	—
2	Faenza (Ravenna), via S. Lucia, 4	Dott. Giorgio Bernardi	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4107 del 26 novembre 1966	—
3	Ferrara, viale Isonzo, 99	Aghipharma	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4108 del 31 ottobre 1966	—
4	Milano, via Ettore Ponti, 40-47	C. B. Laboratorio di Cheratinizzazione del dottor M. Marchesi	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4122 del 7 ottobre 1966	—
5	Milano, via B. Lanino, 5	Mugolio di Picollo e C.	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4129 del 31 ottobre 1966	—
6	Brescia, via Genova, 3-7	Istituto Farmacoterapico Emiliano	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4133 del 29 ottobre 1966	Revoca del provvedimento di chiusura officina disposto con decreto n. 4904 del 18 giugno 1966
7	Bogliasco (Genova), via Aurelia, 42	Lab. Farmaceutico dottor A. Bolognini	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4144 del 26 novembre 1966	—

(184)

Elenco delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1966

N. d'ordine	Comune sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione autorizzata	Estremi del provvedimento	Note
1	Milano, via Civitali, 1	Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4123 del 7 ottobre 1966	Trasferimento autorizzazione dalla Recordati Laboratorio Farmacologico S.a.s.
2	Milano, via Macedonio Melloni, 75	Anonima Chimica Farmaceutica	Specialità medicinali biologiche	Decreto n. 4125 del 7 ottobre 1966	—
3	Nerviano (Milano) via Gramsci, 4	Lampugnani Farmaceutici	Specialità medicinali biologiche	Decreto n. 4126 del 7 ottobre 1966	—
4	Genova, via D. Fiasella n. 3-5	Lab. chim. Vaccari Adriano	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4127 del 14 ottobre 1966	—
5	Chianciano Terme (Siena)	Terme di Chianciano	Specialità medicinale « Sali Epatobiliari di Chianciano »	Decreto n. 4131 del 29 ottobre 1966	Trasferimento autorizzazione da Terme demaniali di Chianciano - Chianciano Terme (Siena)
6	Roma, via Francesco Datini, 12-A	Laboratori O.P.G.	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4132 del 19 novembre 1966	Modifica ragione sociale da Officina Preparati Galenici O.P.G.
7	Brescia, via Genova, 3-7	Ist. Farmacoterapico Emiliano di Giro Vera e C.	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4134 del 29 ottobre 1966	Modifica ragione sociale da Istituto Farmacoterapico Emiliano
8	Pomezia (Roma), via Laurentina, km. 26,500	Intersint Italiana	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4135 del 19 novembre 1966	—
9	Verona, via A. Fleming	Laboratori Glaxo	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4136 del 19 novembre 1966	Trasferimento autorizzazione da Verona, via Q. Filopanti, 5
10	Trezzano sul Naviglio (Milano), via Carducci n. 35	Sinfa - Soc. Industriale Farmaceutica	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4137 del 19 novembre 1966	Trasferimento officina da Milano, via Lazzaro Palazzi, 21
11	Milano, via Natale Battaglia 22-14	Serpero - Ind. Galenica Milanese	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4138 del 19 novembre 1966	Modifica ragione sociale da Industria Galenica Milanese
12	Milano, via Sardegna n. 34-A	Truffini Reggé e C. del dott. Alessandro Seneci	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4139 del 19 novembre 1966	Modifica ragione sociale da Truffini Reggé e C.
13	Roma, via Tiburtina, km. 15	Sidus - Ist. Bioch. Nazionale	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4140 del 19 novembre 1966	Modifica ragione sociale da Ist. Biochimico Nazionale
14	Chiavenna (Sondrio), via Quadrio, 13	Lab. Domorezia di Blasi Emilio	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4141 del 10 dicembre 1966	Modifica ragione sociale da Lab. Chimico Domorezia di Vittorino Moro
15	Milano, corso Vercelli, 54	Turner Farmaceutici	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4143 del 19 novembre 1966	—
16	Roma, via Tiburtina, 1004 (km. 10)	Istituti Biochimici Riuniti I.R.B.I.	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4145 del 26 novembre 1966	Estensione
17	Milano, via L. Mancinelli, 7	Schelabor	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4148 del 10 dicembre 1966	Modifica ragione sociale da Soc. Italiana Prodotti Schering
18	Brescia, via Cremona, 282	Ist. Zoop. Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4150 del 10 dicembre 1966	Estensione
19	Anagni (Frosinone), località Fontana del Ceraso	Squibb	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4151 del 10 dicembre 1966	—

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa Pro Familia, con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 dicembre 1966 i poteri conferiti al dott. Alfonso Manzi, commissario governativo della Società cooperativa Pro Familia, con sede in Roma sono stati prorogati fino al 9 giugno 1967.

(590)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diplomi originali di laurea

La dottoressa Fernanda Borroni in Mariani, nata a Carate Brianza (Milano) il 23 aprile 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Materie letterarie, conseguito presso l'Università di Roma il 31 ottobre 1947.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

La dottoressa Valeria Caramazza, nata a Brescia il 19 marzo 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Lettere, conseguito presso l'Università di Milano il 22 febbraio 1945.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Milano.

(708)

La dottoressa Adele Cardarelli, nata a Roma il 6 dicembre 1929, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Pedagogia, conseguito presso l'Università di Roma il 18 novembre 1955.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

La dottoressa Maria Grazia D'Agati, nata a Palermo il 23 febbraio 1927, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Filosofia, conseguito presso l'Università di Palermo l'8 marzo 1958.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Palermo.

(709)

La dottoressa Serena Descovich, nata a Fiume il 5 maggio 1939, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Scienze politiche, conseguito presso l'Università di Roma il 17 luglio 1963.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

Il dott. Lodovico Friedmann, nato a Cluj (Romania) il 23 maggio 1905, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Milano il 12 luglio 1938.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Milano.

(710)

La dottoressa Marcella Ferri nata Gregori, nata a Forano (Rieti) il 24 dicembre 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Materie letterarie, conseguito presso l'Università di Roma il 28 luglio 1945.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

La dottoressa Lidia La Stella, nata a Roma il 3 giugno 1931, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza, conseguito presso l'Università di Napoli il 31 marzo 1954.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(711)

Il dott. Francesco Leonardo, nato a S. Gregorio Magno (Savona) il 30 gennaio 1913, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Napoli il 17 novembre 1939.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

La dottoressa Loretta Lupi, nata a Roma l'8 ottobre 1935, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Giurisprudenza, conseguito presso l'Università di Roma il 17 novembre 1959.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(712)

La dottoressa Laura Murzi nata Mancuso, nata a Napoli il 24 luglio 1936, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Lettere, conseguito presso l'Università di Napoli il 6 luglio 1961.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

La dottoressa Giorgina Milanese, nata a Salerno il 1° gennaio 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Lettere, conseguito presso l'Università di Napoli il 16 marzo 1948.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(713)

La dottoressa Niola Paola, nata a Roma il 7 marzo 1938, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Filosofia, conseguito presso l'Università del «Sacro Cuore» di Milano il 10 novembre 1961.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università del «Sacro Cuore» di Milano.

La dottoressa Federica Papa, nata a Napoli il 16 marzo 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in Lettere, conseguito presso l'Università di Napoli il 2 agosto 1946.
Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Napoli.

(714)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Filiale di Roma della Intra Bank, società anonima con sede in Beirut (Libano), in liquidazione coatta.

Nella riunione del 20 gennaio 1967, tenuta dal Comitato di sorveglianza della Filiale di Roma della Intra Bank, società anonima con sede in Beirut (Libano), in liquidazione coatta, il rag. Tommaso Profeta è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma ottavo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(936)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso per esami a sei posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI e PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;
Considerata l'urgenza di ricoprire, in parte, le vacanze esistenti nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a sei posti di ispettore di 2ª classe in prova, nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, tra gli ingegneri in possesso della relativa abilitazione professionale.

Art. 2.

I posti di cui al precedente articolo sono ripartiti come segue:

a) tre posti per laureati in ingegneria aeronautica od aerospaziale, meccanica, navale e meccanica, industriale, civile sezione trasporti; uno dei predetti posti è riservato ai laureati in ingegneria aeronautica od aerospaziale;

b) due posti per laureati in ingegneria elettrotecnica; un posto per laureati in ingegneria elettronica.

Art. 3.

Ai fini dell'ammissione al concorso, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, a sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repulbica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 4.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti non devono avere oltrepassato il trentaduesimo anno di età.

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e di quella di liberazione.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati del nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose;

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare;

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempre che non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate di terrorismo e di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine;

i) per i profughi dall'Africa italiana;

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1956;

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

n) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) a *trentanove anni:*

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa;

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione;

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile;

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia;

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato;

g) per i mutilati ed invalidi a seguto dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4) e 10) della categoria 9ª e 3) e 6) della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

i) per gli orfani di guerra e per gli orfani dei caduti per causa di servizio;

6) a quarantacinque anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

8) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria.

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 7) e 8), che precedono, si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età.

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

9) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione erano già dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda, o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa, in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti.

Art. 5.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile - Servizio degli affari generali e del personale - Ufficio personale, piazzale degli Archivi - Roma (EUR), entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 400 secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dai candidati di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale - Ufficio personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 3, primo comma, dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando e la specializzazione, fra quelle indicate al precedente art. 2, per la quale intendono concorrere;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda,, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa;

n) la lingua estera scelta per la prova orale obbligatoria e la lingua o le lingue scelte per la prova orale facoltativa, indicando altresì se intende sostenere, per ciascuna di esse, anche la prova scritta facoltativa.

La firma posta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 6.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che verranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile ed il relativo diario sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e sarà pubblicato, nella stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

Gli esami consteranno di tre prove scritte obbligatorie e di una orale, oltre una prova scritta facoltativa di lingue estere.

Le prove scritte obbligatorie verteranno sugli argomenti tratti dalle materie indicate nei programmi di esame di cui al successivo art. 16.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

La prova orale verterà sugli argomenti indicati nell'intero programma di esame.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con i membri della Commissione esaminatrice o con gli incaricati della vigilanza.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge e le pubblicazioni posti a loro disposizione dalla Commissione esaminatrice o preventivamente autorizzati con deliberazione motivata dalla Commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale, ad essa si aggiunge il punteggio di cui al comma seguente.

La Commissione potrà attribuire fino a punti 0,50 qualora il candidato abbia sostenuto anche la prova scritta facoltativa nella lingua estera prescelta come obbligatoria e fino a punti 0,50 per ciascuna prova facoltativa scritta od orale di conoscenza di lingue estere, oltre quella obbligatoria, da indicarsi nella domanda di ammissione e da scegliere tra quelle elencate nel successivo art. 16, purchè in ogni caso la prova scritta od orale sia superata con la votazione di almeno sei decimi.

Art. 9.

I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire allo stesso indirizzo della domanda di ammissione, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina previsti dalle norme vigenti redatti nella forma prescritta dal successivo art. 12.

I titoli stessi sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda predetta, fissato nel precedente art. 5, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli sopra menzionati.

Art. 10.

Le graduatorie di merito, una per i candidati di cui alla lettera *a*) e l'altra per i candidati di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2, saranno formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti da ciascun candidato nella votazione complessiva indicata nel precedente art. 8 e tenendo presenti le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Le graduatorie di cui ai commi precedenti saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile e di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e sottopone a visita medica, da parte dell'Ispettorato sanitario delle Ferrovie dello Stato, i vincitori al fine di accertare se risultino fisicamente idonei all'impiego anche in rapporto all'obbligo del volo previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati nella graduatoria, in relazione al numero dei posti conferibili, ed alla loro ripartizione di cui al precedente art. 2, tenendo conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Ispettorato generale dell'aviazione civile - Servizio degli affari generali e del personale - Ufficio personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) diploma del titolo di studio indicato all'art. 2 del bando, in originale od in copia. La copia dovrà essere prodotta in bollo da L. 400;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 4, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 9;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

I certificati indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) i candidati produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia od estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici od ai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare, su carta bollata, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto di inquadramento;

2) titolo di studio come al n. 1) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 6) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 9.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre Amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 12.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8, i seguenti documenti:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza: la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina:

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i mutilati ed invalidi in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467: il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) per i mutilati ed invalidi per servizio: il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) per gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1965, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) per i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *c*): certificato, su carta da bollo, del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) per i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

h) per i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata, dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

i) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

l) per i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

m) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali: una copia della relativa sentenza; coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

n) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali: certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

o) per i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole: stato di famiglia su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

p) per i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 9, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

q) per i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori: copia dello stato di servizio, su carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 9. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 11;

r) per i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: certificato in carta da bollo, rilasciato dall'Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

s) per gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitari cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare: certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rive-

stita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari e il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione;

t) per i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo: certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 9, su carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 11;

u) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili: apposita attestazione su carta bollata, dell'autorità militare.

I vincitori del concorso sono nominati ispettori di 2ª classe in prova, nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei oltre i vincitori i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 14.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata nel primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 15.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con decreto del Ministro e composta da:

un magistrato amministrativo od ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato od equiparata, presidente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame, membri;

due funzionari del ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, con qualifica non inferiore ad ispettore capo, membri.

Alla Commissione verrà aggregato un membro aggiunto per ciascuna delle lingue straniere di cui al successivo art. 16, indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, con qualifica non inferiore a quella di ispettore di seconda classe.

Art. 16.

Le prove di esame verteranno su argomenti del seguente programma:

candidati ai posti di cui alla lettera *a*) del precedente art. 2.

Prove scritte obbligatorie:

1) meccanica razionale;
2) meccanica applicata alle macchine;
3) macchine termiche ed idrauliche.

Prova scritta facoltativa di lingua straniera consistente nella traduzione, con l'uso del vocabolario, di un brano riguardante argomento tecnico in una o più delle seguenti lingue: francese, inglese, spagnola, tedesca.

I programmi, per ciascuna delle materie sopraelencate, sono quelli di cui appresso:

meccanica razionale: programma universitario della materia omonima con particolare riguardo alla cinematica del punto, dei sistemi rigidi, alla dinamica del punto materiale e dei sistemi materiali, alle equazioni cardinali della meccanica, al teorema delle forze vive ed al principio dei lavori virtuali;

meccanica applicata alle macchine: programma universitario della materia omonima con particolare riguardo alla cinematica dei meccanismi, al problema dinamico delle macchine, alla trasmissione del movimento mediante elementi rigidi e flessibili, ai volani, ai regolatori, alle molle;

macchine termiche ed idrauliche: programma universitario della materia omonima con particolare riguardo alla teoria generale delle macchine a fluido, alla teoria ed al calcolo delle macchine idrauliche motrici ed operatrici, ai compressori, ai motori a vapore, ai motori alternativi a combustione interna, alle turbine a gas.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie delle prove scritte su:

1) norme internazionali in materia di aeromobili (allegati 6 e 8 alla Convenzione di Chicago sull'O.A.C.I.);

2) cenni sugli ordinamenti e le attribuzioni dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, del Registro Aeronautico Italiano e dell'Aero Club d'Italia;

3) cenni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato (doveri, diritti, disciplina ed ordinamento delle carriere);

4) prova obbligatoria di lingua straniera consistente nella traduzione in italiano e senza l'uso del vocabolario, di un brano riguardante argomento tecnico da almeno una lingua straniera fra quelle precitate ed indicata nella domanda di ammissione, nonchè in una breve conversazione diretta ad accertare la capacità del candidato a comprendere ed esprimersi nella lingua stessa:

candidati ai posti di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2; prove scritte obbligatorie:

1) meccanica razionale;
2) elettronica;
3) impianti e macchine elettriche.

Prova facoltativa di lingua straniera con le stesse modalità sopraindicate.

I programmi, per ciascuna delle materie oggetto delle prove scritte obbligatorie, sono i seguenti:

meccanica razionale: programma precitato;

elettronica: programma universitario della materia omonima con particolare riguardo ai circuiti elettrici in regime permanente e transitorio, alle linee di trasmissione, ai quadripoli, ai filtri, ai campi elettrici e magnetici;

impianti e macchine elettriche: programmi universitari delle materie omonime con particolare riguardo al progetto di massima di un impianto di produzione, distribuzione o conversione di energia elettrica ed al calcolo di uno o più elementi costitutivi compresi nello schema elettrico dell'impianto stesso.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie delle prove scritte, su:

1) norme internazionali in materiia di telecomunicazioni (allegato 10 alla Convenzione di Chicago sull'O.A.C.I.);

2) argomenti di cui ai numeri 2) e 3) sopraindicati per i candidati di cui alla lettera *a*) dell'art. 2;

3) prova obbligatoria di lingua straniera, con le stesse modalità precedentemente citate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1966

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1966
Registro n. 6 *M.T. e A.C. Ispett. gen. aviaz. civile, foglio n.* 131

ALLEGATO *A*

Schema della domanda di ammissione
su carta da bollo

Al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile - 1° Servizio - Ufficio 11 *- Personale -* Piazzale degli Archivi. — ROMA-EUR

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . . ,

n. . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a sei posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Comunica di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in ingegneria . . . . presso l'Università di . . . . il . . . . . ., di aver conseguito l'abilitazione professionale, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate).

Riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . (di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . ovvero di non aver prestato servizio militare perchè . . . .).

Il sottoscritto dichiara di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (ovvero di aver prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . in qualità : . . . . dal . . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . .).

Per la prova obbligatoria, orale di lingua straniera sceglie la lingua . . . . (chiede altresì di sostenere anche la prova scritta facoltativa, chiede di sostenere la prova scritta e/o orale facoltativa anche nelle seguenti altre lingue.

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

(12)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a sette posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 27 aprile 1966 registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1966, registro n. 16 Interno, foglio n. 237, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sette posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice prevista dall'art. 3, — primo comma — del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione al testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a sette posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei Servizi antincendi, è così costituita:

Presidente:

Saporiti dott. Rodolfo, consigliere di Stato.

Componenti:

Spaziante dott. Domenico, vice prefetto in servizio presso la Direzione generale dei Servizi antincendi;

Colangelo dott. ing. Edoardo, ispettore generale capo;

Castagna prof. ing. Arnaldo, professore ingegneria presso l'Università di Roma;

Mongiardini prof. ing. Vittorio, professore ingegneria presso l'Università di Roma.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Vito Mercadante, vice prefetto ispettore dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Direzione generale dei Servizi antincendi.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della suddetta Commissione competono i compensi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

La spesa relativa graverà sul cap. 1643 dello stato di previsione al bilancio del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1966.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, addì 3 novembre 1966

p. *Il Ministro*: AMADEI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1966
Registro n. 35 *Interno, foglio n.* 257

(424)

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale che indice il concorso per esami a trentasei posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo della carriera direttiva, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 24 gennaio 1967, all'art. 2 lett. *A*), in luogo di « laurea in giurisprudenza o in scienze *politiche* e commerciali o in scienze politiche, . . . », deve leggersi: « laurea in giurisprudenza o in scienze *economiche* e commerciali o in scienze politiche, . . . ».

(888)

ANTONIO SESSA, *direttore*

ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.